

Alcune riflessioni sull'identità dell'avvocato del futuro  
(Dario Poto)

Una delle sfide che il ceto professionale forense deve raccogliere con consapevolezza e determinazione è quella di rendersi conto del fatto di operare in una dimensione europea.

I.) Intanto, credo si debba partire dalla constatazione che nei Paesi europei non esiste una figura unitaria o sufficientemente omogenea di avvocato, ma vi è una articolata varietà di figure professionali riconducibili all'avvocatura. Esse, pur simili sotto l'aspetto nominale, si differenziano poi profondamente sotto il profilo della formazione, delle competenze richieste e della funzione, che sono notevolmente diversi da Paese a Paese.

Basterà ricordare che, in Spagna, gli avvocati hanno formazione soltanto universitaria, mancando per essi un periodo di tirocinio pratico e soprattutto un esame di abilitazione professionale; in Germania vi è una formazione universitaria e una formazione comune per tutte le professioni legali (avvocati, notai e magistrati), mentre in Italia, Grecia e Francia sono previste carriere separate per avvocati, notai e magistrati.<sup>1</sup>

Da questo emerge un quadro frastagliato di figure di professionisti legali, che rende difficilmente conciliabile la possibilità di individuare a livello europeo una base unitaria di regole, esigenze degli operatori giuridici e forme di tutela degli utenti.

Le istituzioni comunitarie si sono preoccupate di elaborare sistemi normativi nell'intento di riavvicinare le regolamentazioni nazionali.

In effetti, le prime direttive che la Comunità europea si è data in materia sono quella relativa alla libertà di esercizio dell'attività forense e quella relativa alla libertà di stabilimento. Esse riguardano esclusivamente la professione di avvocato (dir. 77/249 CE e 5/98/CE).

In questa direzione, tuttavia, sulla base di una concezione che nell'attività dell'avvocato ravvisa non tanto la prestazione di *un'opera intellettuale*, quanto piuttosto la prestazione di un *servizio*, si è registrato un radicale

---

<sup>1</sup> Per una completa disamina delle diverse figure nel panorama europea cfr. A. BERLINGUER, *La professione forense*, Milano 2008, pp. 165 ss, da cui sono attinte le ulteriori considerazioni riportate nel testo.

fraintendimento della peculiarità della professione, nel senso di assimilare l'avvocato ad un imprenditore, e di inquadrarne l'attività nella disciplina della concorrenza.

Senonchè negli equivoci anzidetti è incorsa con le sue iniziative la Commissione europea, e assai meno la Corte di Giustizia e il Parlamento europeo, i quali hanno, invece, ripetutamente riconosciuto il carattere specifico della professione legale.<sup>2</sup>

Si è anche additato (a torto, peraltro, perché ci si è fondati sulla medesima matrice economicistica, anziché giuridica) nell'Avvocatura italiana, e nel suo sistema ordinistico, un esempio negativo di sistema rivolto a conservare barriere alla circolazione dei servizi e alla realizzazione di un "mercato" interno libero e integrato.<sup>3</sup>

Una forte critica alla concezione mercantile della professione forense è venuta, meritoriamente, dal Ccbe il quale, con la sua risposta ai quesiti proposti dalla Commissione, ha richiamato l'attenzione sulla ragione essenziale della disciplina delle professioni: che non è quella di tutelare gli interessi di categoria né di disciplinare attività di libera concorrenza, bensì di attuare l'interesse generale a cui è connesso il ruolo degli avvocati in una società democratica<sup>4</sup>.

\*\*\*

II.) Tutto questo può servire a comprendere meglio come il tema dell'avvocatura sia oggi, e ancor più diventerà domani, un tema europeo.

Base dell'operare sarà la conoscenza di tutti quegli istituti che stanno al di fuori dell'ambito formativo tradizionale, e che vanno dall'utilizzo degli istituti tipici delle fonti comunitarie vere e proprie (regolamenti e direttive di carattere generale), all'utilizzo delle forme negoziali consacrate dai traffici internazionali conosciute sotto la denominazione di *lex mercatoria*; all'utilizzo, ancora, del diritto contrattuale europeo.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> G ALPA, *L'avvocato*, Bologna, 2005, pp. 51 ss.

<sup>3</sup> A torto, in quanto, come è stato rilevato, sarebbe errato puntare ad una riduzione delle prerogative degli Ordini professionali, mentre invece occorre potenziarli e ammodernarli affinché riducano il grado di opacità del mercato e garantiscano al tempo stesso la qualità delle prestazioni a tutela dei cittadini. Cfr. ALPA, *op. loc.* citati.

<sup>4</sup> ALPA, *op. cit.* p. 55.

<sup>5</sup> Sono noti i lavori di elaborazione di regole comuni a tutti i Paesi membri dell'Unione sulla base di testi di diritto uniforme proposti dall'Unidroit.

a) Ma una base nuova e davvero primaria sarà quella consistente nella conoscenza e valorizzazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione europea, nella sua seconda parte che ha preso il nome di Carta di Nizza (proclamata appunto a Nizza l'11 dicembre 2000).

Diritti fondamentali che sono quelli principalmente di dignità (artt. 1-5 della Carta di Nizza), libertà (artt. 6-19), uguaglianza (artt. 20-26), solidarietà (artt. 27-38), cittadinanza (artt. 39-46), e giustizia (artt. 47-50).<sup>6</sup>

La Carta si incentra sulla tutela dei valori primari della persona, e anche là dove fa riferimento alla categoria dei diritti privatistici (proprietà, libertà contrattuale, libera intrapresa di attività economiche), ne offre una riformulazione in chiave di principi generali, da garantire con nuovi strumenti di tutela.

Quantunque la Carta fosse comunemente intesa come un testo politico e quindi non direttamente applicabile negli ordinamenti interni dei singoli Stati prima della ratifica da parte di ciascuno di essi-, le Corti di questi Stati hanno infatti ritenuto del tutto coerente e legittimo applicare nelle controversie i principi espressi dalle disposizioni anzidette, la cui efficacia giuridica era perciò da considerarsi vincolante per l'interprete e direttamente applicabile nei rapporti tra privati.

Come in effetti è largamente avvenuto.<sup>7</sup>

Pur tenuto conto della mancata ratifica della Carta di Nizza e del Trattato di Lisbona, quei diritti fondamentali sono dunque entrati ormai nel tessuto giuridico della Costituzione europea, dove hanno assunto il valore di principi generali, e hanno concorso in quanto tali ad ispirare anche gli orientamenti della Corte di Giustizia.

b) E' mia opinione, dunque, che fra le competenze dell'avvocato del futuro prossimo (ma, ribadisco, già del tempo presente) debba trovare posto la

---

<sup>6</sup> Dopo la mancata ratifica della Carta di Nizza, si è aperto un dibattito sull'opportunità di inserire tale Carta nel Trattato di Lisbona, approvato il 23 giugno 2007 dal Consiglio d'Europa per andare a sostituire come Costituzione europea i precedenti trattati, ossia il Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità europea, e la Carta di Nizza. Si è poi deciso, invece, di inserire nel Trattato di riforma (o di Lisbona), un solo articolo con accenno ai diritti: questo al fine di preservare la *common law* nel Regno Unito.

<sup>7</sup> Cfr. CELOTTO e PISTORIO, *L'efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (rassegna giurisprudenziale 2001-2004)*, in *Giur. it.*, 2005, pp. 427-440.

conoscenza e la pratica dell'Europa dei diritti (nell'accezione sopra ricordata).

Accanto alle quali competenze, va da sé, deve affiancarsi una adeguata conoscenza, almeno a livello giuridico, di alcune tra le principali lingue dei Paesi europei.

Ciò non sarà completo se non si terrà conto dei profili di deontologia, ma meglio ancora di etica, comune e condivisa fra gli appartenenti all'Avvocatura dei vari Paesi dell'Unione.<sup>8</sup>

c) Una digressione mi sembra opportuna a proposito dello studio della deontologia.

Il praticante avvocato, oltre alla indispensabile frequenza dello studio professionale e ai corsi post-universitari che sono svolti presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, deve poter contare sul fatto che la Scuola forense rappresenta un fondamentale centro di formazione teorico-pratica anche sotto il profilo della deontologia.

Non è però sufficiente qualche lezione sporadica dedicata alla materia.

Occorre che su di essa la Scuola forense offra un piano didattico il più possibile completo; che, comunque, un adeguato monte-ore sia destinato allo studio dei doveri e dei diritti degli avvocati (con riferimento, ovviamente, sia al codice deontologico italiano sia a quello della comunità europea), allo studio dell'ordinamento forense, alla simulazione dei casi più ricorrenti nella pratica, allo studio della casistica reperibile nei repertori dei Consigli dell'Ordine e nella giurisprudenza del Consiglio Nazionale forense. Debbono, inoltre, essere meglio e più ampiamente studiati i collegamenti fra questa disciplina giuridica e le altre: penso, ad esempio, ai rapporti che, in una fattispecie di negligenza professionale, corrono fra l'infrazione disciplinare e la responsabilità civile per errore dell'avvocato; ai rapporti che corrono fra l'apertura del procedimento disciplinare e le indagini penali su di uno stesso fatto ipotizzato come reato, ecc..

---

<sup>8</sup> Doveri questi la cui definizione non va cercata soltanto, per l'Italia, nel Codice deontologico forense, approvato dal C.N.F. il 17 aprile 1997, o, per l'Unione europea, nel Codice di deontologia degli avvocati della Comunità europea, approvato a Strasburgo nell'ottobre 1988; bensì, se possibile, in una più alta concezione dell'etica professionale, che tragga alimento proprio da quegli stessi diritti fondamentali -di solidarietà, di tutela della dignità umana, ecc.- che sono la base portante dei valori della Costituzione europea.

Questo, nella convinzione che la materia della deontologia e dell'ordinamento forense costituisce una disciplina dotata di dignità scientifica pari allo studio del diritto civile penale amministrativo, sostanziali e processuali.

d) Si dovrà, alla fin fine, mirare alla formazione di quel modello di avvocato europeo che si ponga in ideale collegamento e concreto dialogo con il giudice europeo (sulla cui formazione il C.S.M. si è espresso con la comunicazione al Parlamento del 2003).

La Scuola forense è il laboratorio naturale per aiutare a costruire il ruolo, l'identità e le specifiche competenze dell'avvocato così voluto.

Per affrontare tale imprescindibile compito le Scuole forensi debbono attrezzarsi attraverso una idonea offerta didattica, con una programmazione che valorizzi il più possibile la conoscenza delle materie sopra ricordate, l'approfondimento delle tecniche difensive anche in ambito di procedimenti giudiziari comunitari, l'elevazione della qualità anche etica dell'attività professionale.<sup>9</sup>

Progetto e programmi forse ambiziosi per altri, ma non per noi avvocati e per le istituzioni di cui siamo parte, se è vero che *“ce que les autres hommes appellent des qualités extraordinaires, les avocats considèrent comme des devoirs indispensables”*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mi piace pensare che uno dei modi per meglio comprendere l'identità dell'avvocatura italiana sia quello di conoscerne la storia, quanto meno nell'arco di tempo che dall'Unità nazionale arriva ad oggi. Questo intendimento viene tenacemente e appassionatamente propugnato da anni dal C.N.F.. In tema è doveroso rifarsi al saggio *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, curato da ALPA e DANNOVI, nonché alla ricca monografia di TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla repubblica*, Bologna 2002.

<sup>10</sup> GARCON, *L'avocat et la morale*, Paris, 1963, citato da DANNOVI, *L'immagine dell'avvocato e il suo riflesso*, Milano, 1995.